



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020. REVOCA DELIBERE C.C. N. 53 E 54 DEL 20/12/2019.

L'anno 2020, addì ventinove, del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sede comunale - sala consiliare, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
CORBELLA MARCO	Consigliere	SI
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
ALLEVATO EMANUELE	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	
MATTERI ANDREA	Consigliere	SI
LUINI MICHELE	Consigliere	SI
TETTAMANTI FRANCESCO	Consigliere	SI

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale**, Rocco Rocchia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020. REVOCA DELIBERE C.C. N. 53 E 54 DEL 20/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Sala illustra il punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Matteri il quale chiede di poter esprimere la dichiarazione di voto del suo Gruppo consiliare: comunica voteranno contro l'approvazione del presente punto dell'ordine del giorno in quanto ritengono che l'argomento relativo all'imposizione tributaria sia stato affrontato senza molta attenzione, pur comprendendo le preoccupazioni dell'Amministrazione relativamente all'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio.

Continua dicendo che il mancato posticipo delle scadenze tributarie da loro suggerito e adottato da molte amministrazioni a livello regionale e nazionale ha creato non poche difficoltà ai nostri concittadini a cui si aggiunge l'innalzamento delle aliquote che ha creato un effetto dirompente sulle fasce più deboli della popolazione. Chiedono quindi che l'Amministrazione trovi le risorse necessarie per recuperare i minori introiti derivanti dalla cancellazione della TASI per evitare l'innalzamento della pressione fiscale.

Prende la parola il Sindaco e chiede al Consigliere Matteri di fare alcune precisazioni: 1) Dove sono stati gli aumenti di imposizione; 2) Quali sono le mancate entrate relative alla cancellazione della TASI.

Replica il Consigliere Matteri sostenendo che la cancellazione della TASI determinerà della mancate entrate.

Prende la parola il Sindaco che spiega che la TASI è stata cancellata ma è stata riportata nella nuova IMU, pertanto quella che era la vecchia aliquota TASI (che sulla prima casa non si pagava allora e non si paga adesso) è rientrata nell'imposizione fiscale dell'IMU, sino al limite massimo che era la sommatoria delle due. Per cui non c'è stato nessun aumento di imposizione e non c'era nessuna possibilità di abbassarla. La TASI è confluita nell'IMU che è aumentata nella percentuale di quella che era la TASI per cui la minor entrata TASI non si genererà perché compensata dalla maggiore entrata dell'IMU. Il Sindaco chiede al Consigliere Matteri di avere onestà intellettuale e di sviscerare bene le tematiche che si vogliono affrontare. Si permette di dirlo ad un giovane Consigliere Comunale che sta affrontando la vita politica e da come si sta muovendo vorrebbe magari salire la scala della politica: l'onestà intellettuale è basilare da questo punto di vista; in quanto è stato detto che c'è stata un aumento dell'imposizione quando non è vero. E' stato detto che ci sarebbero state delle minori entrate quando non è vero perché si è attenti e se non è stata applicata la riduzione dell'IMU è perché si conoscono quali sono le problematiche dal punto di vista della spesa corrente perché si è in presenza di una spesa sociale estremamente elevata di cui forse le minoranze non sono a conoscenza.

E' vero che lo Stato ha detto che supporterà i comuni ma non si ha certezza di come, quando e perché.

Il Sindaco invita pertanto il Consigliere Matteri a ritirare la dichiarazione di voto e a scusarsi con il Consiglio.

Il Consigliere Matteri ritira la dichiarazione di voto e si scusa per non avere approfondito gli argomenti trattati nella dichiarazione stessa.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU, come segue:



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

1	ALiquota PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da regolamento (categorie A1-A8-A9)	4‰
2	ALiquota PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (base imponibile ridotta del 50%)	9,2‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL' A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (ad eccezione agevolazione prevista dall'art. 10, c. 1, lett. c), regolamento IUC-IMU)	9,2‰
4	ALiquota IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell'imposta del 25%)	9,2‰
5	ALiquota PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	Aliquota per calcolo imposta da versare allo Stato 7,6‰ Aliquota per calcolo imposta da versare al Comune 1,6‰
6	ALiquota PER AREE FABBRICABILI	9,2‰
7	ALiquota ORDINARIA (per tutte le fattispecie non specificate ai punti precedenti)	9,2‰
8	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI, come segue:

1	ALiquota PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da regolamento (categorie A1-A8-A9)	1,4‰
2	ALiquota PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (base imponibile ridotta del 50%)	1,4‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL' A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (ad eccezione agevolazione prevista dall'art. 10, c. 1, lett. c), regolamento IUC-IMU)	1,4‰
4	ALiquota IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell'imposta del 25%)	1,4‰
5	ALiquota PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	1,4‰
6	ALiquota PER AREE FABBRICABILI	1,4‰
7	ALiquota PER UNITÀ IMMOBILIARI COSTRUITE E	



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

	DESTINATE ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	0‰
8	ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	1,0‰
9	ALIQUOTA PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI	1,4‰

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote TASI;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Ritenuto, pertanto, di revocare le proprie precedenti delibere n. 53 e 54 del 20/12/2019 e di procedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni della "nuova IMU" introdotta dalla legge n. 160/2019;

Considerato che l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al precedente gettito IMU+TASI, ammontante ad euro 1.494.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 231.970,58;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2020
1	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da normativa e regolamento (categorie A1-A8-A9)	5,4‰

Verbale di Consiglio N° 21 del 29/07/2020



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

2	ALiquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano come abitazione principale (<u>base imponibile</u> ridotta del 50%)	10,6‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL' A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO	10,6‰
4	ALiquota immobili locati a canone concordato (riduzione dell' <u>imposta</u> del 25%)	10,6‰
5	ALiquota per immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D"	Aliquota per calcolo imposta da versare allo Stato 7,6‰ Aliquota per calcolo imposta da versare al Comune 3,0‰
6	ALiquota per aree fabbricabili	10,6‰
7	ALiquota per unità immobiliari costruite e destinate alla vendita dall'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	1‰
8	ALiquota per fabbricati rurali ad uso strumentali all'attività agricola	1‰
9	ALiquota per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti	10,6‰
10	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29/07/2020;

Considerato che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2020, è stato differito al 30 settembre 2020 dal comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34, introdotto dalla Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, che ha modificato l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020 n. 27, che aveva fissato detta scadenza al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuto (Tettamanti) e n. 2 contrari (Matteri e Luini), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

A) Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, le delibere di C.C. n. 53 e n. 54 del 20/12/2019;

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2020
1	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da normativa e regolamento (categorie A1-A8-A9)	5,4‰
2	ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (<u>base imponibile</u> ridotta del 50%)	10,6‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL' A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO	10,6‰
4	ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell' <u>imposta</u> del 25%)	10,6‰
5	ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	Aliquota per calcolo imposta da versare allo Stato 7,6‰ Aliquota per calcolo imposta da versare al Comune 3,0‰
6	ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI	10,6‰
7	ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARI COSTRUITE E DESTINATE ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	1‰
8	ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI ALL' ATTIVITÀ AGRICOLA	1‰
9	ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI	10,6‰
10	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

D) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, così come modificato dal comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34, introdotto limitatamente all'anno 2020 dalla Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Alberto Introzzi Architetto

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*